

## RENDICONTO ECONOMICO ACTUAL/PLANNED

	MESI	12		12		12		12	
	ANNO	2009	%	2009	%	2009	%	2010	%
		ACTUAL	%	PLANNED	%	DIFF.	%	BUDGET	%
<b>Valore della produzione</b>		13.823.479	100%	13.930.434	100%		0%	11.737.282	100%
Resi, sconti, abbuoni		31.321	0%	20.000	0%		0%	25.000	0%
Altri ricavi			0%	20.000	0%		0%		0%
<b>VOLUME NETTO</b>		<b>13.792.158</b>	<b>100%</b>	<b>13.930.434</b>	<b>100%</b>	<b>-138.276</b>	<b>100%</b>	<b>11.712.282</b>	<b>100%</b>
COS		10.957.481	79%	10.908.099	78%		0%	8.802.962	75%
Costo lavoro diretto			0%		0%		0%		0%
Altri Costi Diretti			0%		0%		0%		0%
Ammortamenti			0%		0%		0%		0%
<b>TOTALE COSTI PRODOTTO</b>		<b>10.957.481</b>	<b>79%</b>	<b>10.908.099</b>	<b>78%</b>	<b>49.382</b>	<b>36%</b>	<b>8.802.962</b>	<b>75%</b>
<b>UTILE LORDO</b>		<b>2.834.677</b>	<b>21%</b>	<b>3.022.335</b>	<b>22%</b>	<b>-187.658</b>	<b>136%</b>	<b>2.909.321</b>	<b>25%</b>
Acquisti Diversi		20.345	0,1%	5.500	0,0%		0,0%	25.000	0,2%
Pubblicità, Fiere e Mostre			0%		0%		0%		0%
Altre spese e accantonamenti		150.000	1%		0%		0%	150.000	1%
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>		<b>170.345</b>	<b>1%</b>	<b>5.500</b>	<b>0%</b>	<b>164.845</b>	<b>-119%</b>	<b>175.000</b>	<b>1,5%</b>
Emolumenti e cons.		216.846	2%		0%		0%	220.000	2%
Costi del personale		1.709.051	12%		0%		0%	1.734.504	15%
Altre spese amm.ve e Amm.ti		495.997	4%	2.871.435	21%		0%	500.000	4%
<b>TOTALE SPESE AMM.VE INDIR.</b>		<b>2.421.894</b>	<b>18%</b>	<b>2.871.435</b>	<b>21%</b>	<b>-449.541</b>	<b>325%</b>	<b>2.454.504</b>	<b>21%</b>
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>		<b>2.592.239</b>	<b>19%</b>	<b>2.876.935</b>	<b>21%</b>	<b>284.696</b>	<b>206%</b>	<b>2.629.504</b>	<b>22%</b>
<b>UTILE OPERATIVO</b>		<b>242.438</b>	<b>2%</b>	<b>145.400</b>	<b>1%</b>	<b>97.038</b>	<b>70%</b>	<b>279.817</b>	<b>2%</b>
Oneri Finanziari/Diversi		141.901	1%		0%	141.901	-103%	120.000	1%
<b>UTILE DI GESTIONE</b>		<b>100.537</b>	<b>1%</b>	<b>145.400</b>	<b>1%</b>	<b>-44.863</b>	<b>32%</b>	<b>159.817</b>	<b>1%</b>
Proventi fin. E extra gestione	+/-	55.692	0%		0%	55.692	-40%	55.000	0%
Oneri extra gestione	-	53.595	0%		0%	53.595	-39%	50.000	0%
<b>RISULTATO LORDO</b>		<b>102.634</b>	<b>1%</b>	<b>145.400</b>	<b>1%</b>	<b>-42.766</b>	<b>31%</b>	<b>164.817</b>	<b>1%</b>
Imposte		80.000	78%		0%		0%		0%
<b>RISULTATO NETTO</b>		<b>22.634</b>	<b>0%</b>	<b>145.400</b>	<b>1%</b>	<b>-42.766</b>	<b>31%</b>	<b>164.817</b>	<b>1%</b>



estretto da

STATUTO ACS

## TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

### ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 19 del presente statuto, la società può essere amministrata:
  - a) da un amministratore unico; oppure,
  - b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 3 membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:
2. La nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.
3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
4. Non possono essere nominati componenti dell'organo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
5. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica non oltre tre esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato, o per il minore periodo indicato nel mandato. Essi possono cessare dalla carica per revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili.
6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, per ipotesi previste dalla legge. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo di amministrazione revocato intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.
7. L'amministratore che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto.
8. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo di amministrazione decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione. I relativi componenti restano in carica sino alla loro sostituzione.
9. Si applica ai componenti dell'organo di amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, i componenti dell'organo di amministrazione non possono inoltre assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili o di amministratori o di direttori generali in altre aziende con le quali la società abbia contrattazioni e rapporti di affari. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore è revocato dall'ufficio.

### ARTICOLO 22) EMOLUMENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo di amministrazione. Il compenso è stabilito dall'assemblea in sede di nomina con possibilità di adeguare in fase successiva i relativi importi.

*Marchi Pavesani*

Riunione del Consiglio di Amministrazione  
del 22 gennaio 2010  
presso la sede di ACS in Via Unica Belgiano, 18  
San Donato Milanese  
Deliberazione 02/2010

Consiglio di Amministrazione

Presenti: dr. Italo Papetti, dr.ssa Stefania Palermo,

Assenti: dr. Michele Brait (giustificato).

Collegio Sindacale

Presenti: --

Assenti: Dr. Lucio Mancini, dr.ssa Paola Cella, dr. Caposeno (giustificati)

Svolge le funzioni di segretario la dr.ssa Concetta Castiglia

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Indizione procedura negoziata per appalto servizio di realizzazione stampa con impaginazione, ottimizzazione distribuzione del periodico mensile del Comune denominato SDMese.
- 2) Contratto per servizio di trattamento e/o smaltimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata.
- 3) Aggiudicazione definitiva appalto per fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione arredo urbano con sfruttamento degli spazi pubblicitari predisposti nell'ambito dei medesimi manufatti a fronte di canone.
- 4) Esito di gara per appalto del servizio di installazione, gestione e manutenzione di poster pubblicitari sul territorio comunale.
- 5) Pesa d'atto esito di gara a procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi.
- 6) Comunicazioni del Presidente.
- 7) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente f.f. dr. Italo Papetti il quale dopo aver constatato che:

- il Consiglio di amministrazione è stato regolarmente informato,
- è presente la maggioranza del consiglio di amministrazione .
- il Collegio Sindacale è stato regolarmente informato;

dichiara che il consiglio di amministrazione risulta validamente costituito e alle ore 17.00 dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio procede come di seguito all'esame dei punti all'odg :

1. Indizione procedura negoziata per appalto servizio di realizzazione stampa con impaginazione, ottimizzazione distribuzione del periodico mensile del Comune denominato SDMese.

Il consiglio approva all'unanimità l'indizione di una procedura negoziata cottimo fiduciario per l'appalto del servizio di realizzazione stampa con impaginazione, ottimizzazione distribuzione del periodico mensile del Comune denominato SDMese.

2. Contratto per servizio di trattamento e/o smaltimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata.

Il consigliere Palermo richiede alcune informazioni suppletive prima di esprimere un parere sul contratto per lo smaltimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata pertanto la trattazione dell'argomento viene rinviata al prossimo consiglio in attesa inoltre della già richiesta autorizzazione da parte dell'Ente.

3. Aggiudicazione definitiva appalto per fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione arredo urbano con sfruttamento degli spazi pubblicitari predisposti nell'ambito dei medesimi manufatti a fronte di canone.

Il consiglio presa visione del verbale della gara espletata e dell'aggiudicazione provvisoria procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta Publi Città s.p.a. per l'appalto del servizio di fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione arredo urbano con sfruttamento degli spazi pubblicitari predisposti nell'ambito dei medesimi manufatti a fronte di canone.

4. Esito di gara per appalto del servizio di installazione, gestione e manutenzione di poster pubblicitari sul territorio comunale.

Il Presidente informa che la gara per l'appalto del servizio di installazione, gestione e manutenzione di poster pubblicitari sul territorio comunale è andata deserta; pertanto ai sensi della normativa di riferimento si procederà ad una trattativa privata per l'assegnazione degli impianti.

5. Preso d'atto esito di gara a procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi.

Il consiglio all'unanimità prende atto dell'esito della gara a procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 n.s.m.i per l'affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per il biennio 2010-2011 ad Aziende farmaceutiche e Farmacie comunali associate a Conservizi Lombardia come risultante dal relativo verbale di aggiudicazione provvisoria.

6. Comunicazioni del Presidente.

Nessuna.

7. Varie e eventuali.

Nessuna.


Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Dr.ssa Concetta Castiglia



Il Presidente f.f.  
Dr. Italo Papetti



1. Indizione procedura negoziata per appalto servizio di realizzazione stampa con impaginazione, ottimizzazione distribuzione del periodico mensile del Comune denominato SIDMese.

Il consiglio approva all'unanimità l'indizione di una procedura negoziata cottimo fiduciario per l'appalto del servizio di realizzazione stampa con impaginazione, ottimizzazione distribuzione del periodico mensile del Comune denominato SIDMese.

2. Contratto per servizio di trattamento e/o smaltimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata.

Il consigliere Palermo richiede alcune informazioni suppletive prima di esprimere un parere sul contratto per lo smaltimento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata pertanto la trattazione dell'argomento viene rinviata al prossimo consiglio in attesa inoltre della già richiesta autorizzazione da parte dell'Ente.

3. Aggiudicazione definitiva appalto per fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione arredo urbano con sfruttamento degli spazi pubblicitari predisposti nell'ambito dei medesimi manufatti a fronte di canone.

Il consiglio presa visione del verbale della gara espletata e dell'aggiudicazione provvisoria procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta Publi Città s.p.a. per l'appalto del servizio di fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione arredo urbano con sfruttamento degli spazi pubblicitari predisposti nell'ambito dei medesimi manufatti a fronte di canone.

4. Esito di gara per appalto del servizio di installazione, gestione e manutenzione di poster pubblicitari sul territorio comunale.

Il Presidente informa che la gara per l'appalto del servizio di installazione, gestione e manutenzione di poster pubblicitari sul territorio comunale è andata deserta; pertanto ai sensi della normativa di riferimento si procederà ad una trattativa privata per l'assegnazione degli impianti.

5. Preso d'atto esito di gara a procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi.

Il consiglio all'unanimità prende atto dell'esito della gara a procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 n.s.m.i per l'affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per il biennio 2010-2011 ad Aziende farmaceutiche e Farmacie comunali associate a Confservizi Lombardia come risultante dal relativo verbale di aggiudicazione provvisoria.

6. Comunicazioni del Presidente.

Nessuna.

7. Varie e eventuali.

Nessuna.


Nell'altro essendovi da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Dr.ssa Concetta Castiglia



Il Presidente f.f.  
Dr. Italo Papetti



# ACS srl – Il quadro normativo

Recente ulteriore evoluzione della  
normativa sugli affidamenti in house

**Legge n. 166 del 20 novembre 2009**

# Contesto

- Come noto, l'affidamento in-house è un modello organizzativo mediante il quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale non già sul mercato bensì al proprio interno, servendosi di un proprio ente strumentale, da essa giuridicamente distinto sul solo piano formale. Come ripetutamente chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (1), affinché simili affidamenti non contrastino con il diritto comunitario, è necessario il soddisfacimento di due condizioni, sinteticamente definite «controllo analogo» e «destinazione prevalente dell'attività» (2).

Oltre agli affidamenti *in-house* appena descritti, si riscontrano nella prassi affidamenti di contratti pubblici anche a società in cui il capitale è detenuto sia dal pubblico che da privati (c.d. società miste): come recentemente chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3), su cui più diffusamente *infra* (4), quest'ultimo modello deve essere tenuto distinto dall'*in house providing*, dovendosi invece inquadrare nel concetto di paternariato pubblico-privato PPP (5): infatti, la sola presenza di capitale privato è, di per sé, idonea ad impedire che si verifichi la condizione del «controllo analogo» (6).

# Evoluzione quadro normativo - alcune

- D.Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (t.u. enti locali)
- D.Legge n. 112 del 25 giugno 2008 - art.23-bis
- Società partecipate dagli Enti Locali (art. 19, Dl. n. 78/01 luglio 09)
- **Legge n. 99 del 23 luglio 2009** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
- Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (conv.112)
- D.Legge n. 135 del 25 settembre 2009
- Legge n. 166 del 20 novembre 2009 (conv.135)

# Legge 20 novembre 2009, n° 166

- Legge 20 novembre 2009, n° 166, recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.  
(GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215)
- **Art. 15.** - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

## **Art. 15. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica**

**1. All'articolo 23 -bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le

seguinti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;

a- bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:

«sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;

## **Art. 15. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica**

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

## Art. 15. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, **l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico**, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta <in house> e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia **di controllo analogo** sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

## **Art. 15. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica**

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4 -bis . I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

### **Schema di decreto del presidente della repubblica**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla l. n. 133, ss.mm., in materia di servizi pubblici locali

**Testo approvato dal Consiglio dei Ministri n.76 del 17 dicembre 2009.**

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO-  
LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN  
MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.**

( > 200.000,00 euro o pop > 50.000 ab.)

# Regime transitorio degli affidamenti

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

- a) **le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta „in house.. cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 ;**
- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 .
- e) **le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.**

## Art. 15. - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la **gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali** degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, **non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.** Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti . »;
- e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
- f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
- g) al comma 10, la lettera e) è abrogata .

# Modifiche residue per ACS

1 -bis . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 - bis , comma 8, lettera e) , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, **nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano** sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1 -ter . Tutte le forme di affidamento della **gestione del servizio idrico** integrato di cui all'articolo 23 -bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

2. All' articolo 9 -bis , comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , il quarto periodo è soppresso. **(scarichi urbani)**

2 -bis . All'articolo 195, comma 2, lettera e) , secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: .diciotto mesi. sono sostituite dalle seguenti: .due anni.. **(smaltimento rifiuti urbani)**

2 -ter . All'articolo 6, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: .31 dicembre 2009. sono sostituite dalle seguenti: .31 dicembre 2010..**(rifiuti non ammessi in discarica)**

2 -quater . All'articolo 8 -sexies , comma 2, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: .centoventi. è sostituita dalla seguente: .duecentodieci.» **(servizio idrico integrato)**

D.L. 25-6-2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

## Epigrafe

## Premessa

### Titolo I

#### FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

**Art. 1.** *Finalità e ambito di intervento*

### Titolo II

#### SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

#### Capo I

##### Innovazione

**Art. 2.** *Banda larga*

**Art. 3.** *Start up*

**Art. 4.** *Strumenti innovativi di investimento*

#### Capo II

##### Impresa

**Art. 5.** *Sorveglianza dei prezzi*

**Art. 6.** *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese*

**Art. 6-bis.** *Distretti produttivi e reti di imprese*

**Art. 6-ter.** *Banca del Mezzogiorno*

**Art. 6-quater.** *Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate*

**Art. 6-quinquies.** *Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale*

**Art. 6-sexies.** *Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria*

#### Capo III

##### Energia

**Art. 7.** *Strategia energetica nazionale*

**Art. 8.** *Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi*

**Art. 9.** *Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi*

**Art. 10.** *Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni*

Capo IV  
Casa e infrastrutture

**Art. 11.** *Piano Casa*

**Art. 12.** *Abrogazione della revoca delle concessioni TAV*

**Art. 13.** *Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico*

**Art. 14.** *Expo Milano 2015*

**Art. 14-bis.** *Infrastrutture militari*

Capo V  
Istruzione e ricerca

**Art. 15.** *Costo dei libri scolastici*

**Art. 16.** *Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università*

**Art. 17.** *Progetti di ricerca di eccellenza*

Capo VI  
Liberalizzazioni e deregolazione

**Art. 18.** *Reclutamento del personale delle società pubbliche*

**Art. 19.** *Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro*

**Art. 20.** *Disposizioni in materia contributiva*

**Art. 21.** *Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*

**Art. 22.** *Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio*

**Art. 23.** *Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato*

**Art. 23-bis.** *Servizi pubblici locali di rilevanza economica*

Capo VII  
Semplificazioni

**Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica** <sup>(56)</sup> <sup>(64)</sup>

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell' *articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione*, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, e dell' *articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e della *legge 23 agosto 2004, n. 239*, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della *legge 2 aprile 1968, n. 475*, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato *articolo 46-bis* sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale. <sup>(57)</sup>

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. <sup>(58)</sup>

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per

situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. <sup>(58)</sup>

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole. <sup>(58)</sup>

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4. <sup>(59)</sup>

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale

attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. <sup>(60)</sup> <sup>(65)</sup>

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. <sup>(60)</sup>

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, al fine di: <sup>(61)</sup>

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; <sup>(62)</sup>

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all' *articolo 118 della Costituzione*, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

[e] disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; <sup>(63)</sup>]

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(56) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(57) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(59) Comma inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(60) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(61) Alinea così modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(62) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(63) Lettera abrogata dall'*art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(64) Vedi, anche, il comma 1-ter dell'*art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(65) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'*art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166*.